

Alle imprese e consulenti
in indirizzo - Loro Sedi

Oggetto: Chiarimenti in merito alle ore indicate nelle denunce mensili

Desideriamo ricordare alle imprese iscritte le modalità con le quali devono essere indicate le ore nelle denunce mensili.

Il numero totale delle ore lavorate e non lavorate inserite nella denuncia mensile non deve essere inferiore al totale delle ore lavorabili del mese (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro inizi successivamente al primo giorno del mese o termini prima della fine del mese).

La mancata indicazione della totalità delle ore lavorabili determinerà l'impossibilità di confermare la denuncia.

Vi rammentiamo inoltre, la delibera della Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) riguardante i limiti per le ore annuali di ferie, permessi retribuiti e permessi non retribuiti e gli effetti che il superamento di tali valori massimi può determinare ai fini del pagamento dei contributi e della regolarità della posizione contributiva delle imprese ai fini del rilascio del DURC.

In particolare si desidera segnalare che:

- I permessi non retribuiti non possono superare le 40 ore annue (anno solare);
- Le ore non lavorate non possono superare i limiti previsti dal CCNL:
 - a) I permessi retribuiti non possono superare le 88 ore annue (anno solare);
 - b) Le ferie non possono superare le 160 ore annue (anno solare) .
 - c) I periodi di aspettativa non retribuita possono essere concessi dall'azienda al lavoratore una volta l'anno per un periodo minimo di 4 settimane consecutive. Nel caso di necessità di uscita e rientro del lavoratore dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere frazionato in due periodi di minimo due settimane.

Nel caso di superamento di tali limiti l'impresa sarà tenuta a corrispondere l'importo dei contributi dovuti alla Edilcassa del Lazio sulle ore eccedenti i richiamati valori massimi ovvero a giustificare, in maniera esauriente, le ragioni che hanno determinato il loro superamento.

Vi ricordiamo comunque che le ore non lavorate previste dall'art. 29 della Legge 341/95 e quelle individuate con appositi provvedimenti ministeriali (malattia, infortuni, sospensione o riduzione attività lavorativa, scioperi, donazioni sangue, servizio militare, aspettative per cariche elettive o sindacali, corsi di formazione non retribuiti, ecc.) **non concorrono al raggiungimento dei limiti indicati e quindi, tali ore non lavorate, non determinano nessuna corresponsione di contribuzione.**

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Roma, aprile 2010

Il Direttore
Claudio Giacani